

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GEMMA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA

Nella seduta del 28/01/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-il 30 gennaio 2009, l'intermediario resistente avrebbe segnalato "a sofferenza" la sua posizione debitoria nella Centrale Rischi; -il 4 gennaio 2013, tale segnalazione sarebbe stata rettificata dall'intermediario resistente; -il 15 luglio 2001, un'altra banca avrebbe comunicato alla ricorrente di non poter accogliere la sua richiesta di finanziamento di € 100.000,00 «*a causa di evidenze negative registrate in Centrale Rischi*»; -il 27 settembre 2012, un'altra banca ancora le avrebbe comunicato di non poter accogliere la sua richiesta di finanziamento di € 202.000,00 «*a causa di evidenze negative presenti nella Centrale Rischi*»; -oltre a tali danni patrimoniali, la ricorrente avrebbe subito un danno non patrimoniale a causa della violazione del suo diritto alla reputazione personale.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -l'intermediario resistente sia condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi in € 90.000,00.

L'intermediario ha resistito al ricorso, affermando che:

-sarebbe privo della legittimazione passiva, perché avrebbe agito quale mandatario di un altro intermediario; -a partire dal 6 maggio 2013, non svolgerebbe più a favore di quest'ultimo l'attività di *special servicer*, ma soltanto quella di *master servicer*.

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che: -il ricorso sia dichiarato improcedibile.

DIRITTO

Per quanto riguarda l'eccezione pregiudiziale sollevata (a p. 1 delle controdeduzioni) dall'intermediario resistente, si deve premettere che il mandatario è responsabile in proprio dell'atto illecito che abbia eventualmente commesso, ferma restando l'eventualità che ne sia solidalmente responsabile anche il mandante (ad es., ai sensi dell'art. 2049 c.c.).

Si deve altresì rilevare che tra i compiti di un *servicer*, rientranti nella gestione del credito in senso ampio, vi è tipicamente quello di provvedere alle opportune segnalazioni creditizie. Del resto, risulta dal sito Internet dell'intermediario resistente che esso si fa generalmente carico anche della «attività di segnalazione presso la Centrale Rischio»; né tale intermediario ha specificamente negato di aver effettuato (sia pure per conto di un altro intermediario mandante) la segnalazione creditizia che è stata contestata dalla ricorrente.

L'obiezione sollevata (a p. 1 delle controdeduzioni) dall'intermediario resistente, secondo la quale in data 6 maggio 2013 gli sarebbe stato revocato il mandato di cui si è detto, è pertanto irrilevante ai fini del presente giudizio, tenuto anche conto che la segnalazione creditizia contestata dalla ricorrente risulta effettuata (il 30 gennaio 2009, e pertanto) anteriormente a tale revoca.

L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario resistente è quindi infondata e deve essere respinta.

Nel merito, l'intermediario resistente non ha specificamente contestato l'illegittimità della segnalazione creditizia di cui si tratta, la quale costituisce pertanto un fatto pacifico ai fini del presente giudizio (anche ai sensi dell'art. 115, 2° comma, c.p.c.). D'altro canto, la successiva rettifica di tale segnalazione da parte dello stesso intermediario resistente, la quale è avvenuta il 4 gennaio 2013, fa presumere ai sensi dell'art. 2729 c.c. che essa fosse appunto illegittima.

Questo Arbitro accerta pertanto l'illegittimità della segnalazione creditizia contestata dalla ricorrente.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, si deve premettere che questo Arbitro (ad es., nella decisione del Collegio di Roma n. 1027 del 2013 e ancor prima in quella del Collegio di coordinamento n. 3500 del 2012) ha fatto dichiaratamente proprio l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «*il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso*» (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).

Secondo la regola generale che è dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava pertanto sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (*an debeatur*) e della consistenza (*quantum debeatur*) del danno del quale ha domandato risarcimento. Resta peraltro ovviamente fermo che, laddove sia stata dimostrata dal ricorrente l'esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o comunque eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, esso potrà essere liquidato da questo Arbitro in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Con specifico riguardo alla illegittima segnalazione creditizia di un debitore, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che deve essere risarcito «*sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela*

costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio» (Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609).

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la ricorrente ha provato (doc. 1, allegato al ricorso) che, il 15 luglio 2011, la richiesta di finanziamento di € 100.000,00 che aveva presentato a un'altra banca è stata respinta *«a causa di evidenze negative registrate in Centrale Rischi»*.

La ricorrente ha altresì provato (doc. 3 allegato al ricorso) che, il 27 settembre 2012, l'ulteriore richiesta di pagamento di € 202.000,00 che aveva presentato a un'altra banca ancora è stata respinta *«a causa di evidenze negative presenti nella Centrale Rischi»*.

In applicazione dei principî di diritto enunciati da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2007, n. 26972 e n. 26973, è inoltre presumibile ai sensi dell'art. 2729 c.c. che, trattandosi di una segnalazione gravemente negativa, la ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale, poiché, pur non essendo *in re ipsa*, esso costituisce fino a prova contraria una conseguenza normale della violazione del diritto alla reputazione personale del cliente (decisioni ABF, Collegio di Coordinamento, n. 3089 del 2012 e n. 3503 del 2012).

Secondo quanto deciso dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, non sono viceversa generalmente risarcibili anche i *«pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale»*.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 1226 c.c., questo Arbitro ritiene equo quantificare nella somma onnicomprensiva di € 30.000,00 il danno patrimoniale e quello non patrimoniale subiti dalla ricorrente, tenuto conto dei dinieghi di finanziamento da quest'ultima documentati, della gravità della segnalazione illegittima e della sua persistenza per quasi quattro anni nella Centrale Rischi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento della somma onnicomprensiva di euro 30.000,00, oltre interessi dalla data del reclamo, in favore della ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di € 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA